



Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Fondo rischi di Ateneo e dei Fondi per il sostegno delle attività dipartimentali - Emanato con D.R. n. 199 del 20.04.2018 (di seguito indicato per brevità **Reg.2018**)

Regolamento per la costituzione del Fondo rischi su accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati - Emanato con D.R. n. 83 del 13 febbraio 2019 (di seguito indicato per brevità **Reg.2019**)

FAQ – agg. 10/11/2020

(sono evidenziate in giallo le modifiche rispetto alla versione del 04/11/2019)

Ambito di applicazione dei regolamenti

1) I due regolamenti possono essere considerati collegati tra di loro (e quindi il secondo Reg.2019 integra il primo Reg.2018)? Oppure trattando due diverse fattispecie hanno finalità diverse e quindi vanno gestiti separatamente?

Si tratta di fondi che hanno nature e utilizzi diversi e quindi vanno tenuti distinti tra di loro.

2) Il *Reg.2018* si applica solo ai progetti finanziati su bando competitivo?

Il *Reg.2018* si applica a tutti i progetti di ricerca e formazione, sia finanziati su bando competitivo che finanziati da Leggi regionali, decreti, ecc.. Sono compresi, a mero titolo esemplificativo: PRIN, FIRB, PORFESR, INTERREG, AGER, AIRC...

Le uniche tipologie di progetti escluse dall'applicazione del regolamento sono quelle espressamente citate all'art. 2., ovvero i progetti:

- a. per i quali il bando o il contratto non prevede la possibilità di imputare al budget di progetto spese generali forfettarie o costi del personale strutturato dell'Ateneo;
- b. europei di istruzione e formazione destinati alla mobilità individuale,
- c. relativi ad azioni Marie Skłodowska Curie, limitatamente al periodo in cui il ricercatore è ospitato presso un ente di ricerca di un Paese Terzo (in quanto in tale periodo non si maturano overheads).

3) *Reg.2018*: Nel caso di un progetto in cui il contributo dell'ente finanziatore copre solo i costi diretti, mentre il costo del personale strutturato e delle spese generali rappresenta il cofinanziamento a carico dell'ateneo (quindi non viene rimborsato), si applica il prelievo per il fondo rischi?

Il *Reg.2018* prevede che vadano esclusi dal prelievo i progetti che non consentono il rimborso di spese generali e personale strutturato. Nel caso in oggetto, il costo delle spese generali e del

personale strutturato non viene rimborsato (è esposto solo a cofinanziamento), di conseguenza, il prelievo non si applica.

4) *Reg.2019 – art. 2, comma 2, punto 2:* sono citate come caso di esclusione solo le convenzioni con soggetti pubblici → le convenzioni con soggetti privati, a meno che non rientrino nel punto 1 (cioè non abbiano come oggetto esclusivamente il finanziamento di borse di ricerca, assegni di ricerca, dottorati di ricerca e ricercatori a tempo determinato) sono soggette all'applicazione del Regolamento?

Sì, le convenzioni con soggetti privati che non abbiano come oggetto esclusivamente il finanziamento di borse di ricerca, assegni di ricerca, dottorati di ricerca e ricercatori a tempo determinato, sono soggette all'applicazione del prelievo del Fondo rischi.

5) Le sponsorizzazioni rientrano nell'ambito di applicazione del *Reg.2019*?

No, le sponsorizzazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del *Reg.2019*. Si raccomanda di non utilizzare l'importo della sponsorizzazione prima di averlo incassato.

6) I finanziamenti per l'organizzazione di convegni ed eventi di divulgazione scientifica rientrano nell'ambito di applicazione del *Reg.2019*?

No, i finanziamenti per l'organizzazione di convegni ed eventi di divulgazione scientifica non rientrano nell'ambito di applicazione del *Reg.2019*.

7) Le sponsorizzazioni e i contributi per Master rientrano nell'ambito di applicazione del *Reg.2019*?

No, non rientrano nell'ambito di applicazione del *Reg.2019* in quanto disciplinati da Regolamento specifico.

Modalità di calcolo dell'importo da prelevare

8) *Reg.2018:* Al fine di facilitare il calcolo degli importi da prelevare, potete predisporre un modello in excel?

Si allega la tabella per il calcolo degli importi da prelevare ai sensi del *Reg.2018*, da inviare già compilata alla DIAF, assieme alla relativa richiesta di variazione del budget.

9) *Reg.2018 - art. 3, comma 1, lett. b:* La percentuale "definita da ciascun dipartimento, non inferiore allo 0,5% destinata al fondo di sostegno alle attività dipartimentali" deve essere sempre deliberata, anche se pari allo 0,5%?

È auspicabile che ci sia una delibera del Consiglio di Dipartimento che confermi o modifichi la percentuale dello 0,5%.

10) *Reg.2018 - art. 3, comma 2:* Il prelievo a favore del fondo di sostegno alle attività dipartimentali, salvo i casi di esclusione previsti dall'art. 2, va sempre effettuato a prescindere dal prelievo per il Fondo rischi di Ateneo?

Nei casi di esclusione previsti dall'art. 2, non si applica né il prelievo per il fondo rischi di Ateneo né il prelievo per il Fondo di sostegno alle attività dipartimentali.

Il prelievo per il Fondo di sostegno alle attività dipartimentali si applica anche se il prelievo del 2,5% per il fondo rischi di Ateneo viene ridotto a causa del raggiungimento del limite del 30% delle spese generali e del costo per il personale strutturato. Tale limite si applica, infatti, solo al prelievo per il fondo rischi di Ateneo.

11) *Reg.2018*: Il prelievo per il fondo rischi si applica anche sulla quota premiale di un progetto PRIN 2017?

No, la quota premiale è esclusa dal prelievo.

12) *Reg.2019*: visto che, al contrario del Reg.2018, non si prevede nessun tetto massimo all'importo da prelevare, va sempre applicata la percentuale del 2,5% sul totale del contributo previsto dalla convenzione (ad esclusione dei casi citati all'art.2)?

Sì, ad esclusione dei casi espressamente previsti all'art. 2, si deve sempre applicare il prelievo del 2,5% sul totale del contributo previsto dalla convenzione a favore dell'ateneo.

13) *Reg.2019*: Nel caso in cui la convenzione preveda l'incasso immediato del contributo da parte di UNIUD, si applica comunque il prelievo per il fondo rischi?

No, in questo caso si applica solamente il prelievo destinato al Fondo di sostegno alle attività dipartimentali.

14) *Reg.2019 – art. 5*: la convenzione deve prevedere il versamento di un acconto, anche nel caso di convenzione per il finanziamento di borse di dottorato? L'eventuale deroga al versamento dell'acconto deve essere autorizzata da qualcuno?

Nelle convenzioni per il finanziamento di borse di dottorato:

- se il finanziatore è privato si prevede il versamento in acconto della prima annualità, e la fideiussione bancaria a copertura del secondo e terzo anno;
- se il finanziatore è pubblico paga anticipatamente anno per anno.

La deroga al versamento dell'acconto deve essere autorizzata dal Direttore Generale.

15) *Reg.2019 – art. 5*: nel caso non venga pattuito un acconto da versare alla stipula della convenzione, come funziona la variazione di budget?

Nel caso di convenzioni con soggetti privati, i fondi saranno messi a disposizione unicamente all'incasso per il valore dello stesso; nel caso di convenzioni con soggetti pubblici, i fondi verranno messi a disposizione alla stipula della stessa per l'intero ammontare.